

**Decreto esecutivo
che designa il Dipartimento e il servizio
competenti in materia di protezione delle acque
dall'inquinamento
(del 3 settembre 1991)**

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati gli art. 4 e 5 di applicazione della Legge federale 8 ottobre 1971 contro l'inquinamento delle acque, del 2 aprile 1975 (LALIA).

decreta:

Art. 1 Competente all'esecuzione dei provvedimenti previsti dalle norme federali e cantonali contro l'inquinamento delle acque, secondo l'art. 4 LALIA, è il Dipartimento dell'Ambiente.

Art. 2 La Sezione protezione acque, del Dipartimento dell'ambiente, è il servizio tecnico cui competono le attività di cui all'art. 5 LALIA e ogni altra dipendente dall'applicazione della legislazione federale e cantonale in materia, non espressamente riservata al Dipartimento.

Art. 3 Questo decreto abroga e sostituisce il decreto esecutivo che designa il Dipartimento e il servizio competenti in materia di protezione delle acque, del 12 dicembre 1967.

Art. 4 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.¹

Publicato nel BU **1991**, 313.

¹ Entrata in vigore: 6 settembre 1991 - BU 1991, 313.